



Ufficio: SPORT
CIG: 6514680401

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 770 DEL 23-08-2018

Oggetto: **PROROGA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI GIOCO CALCIO "LEONORI" E "SOVERCHIA" PERIODO 01/09/2018 - 31/12/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.**

IL RESPONSABILE DELL'AREAAMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che la gestione degli impianti sportivi campi gioco calcio "Gualtierio Soverchia" e "Tullio Leonori", ubicati in San Severino Marche, viale Mazzini, di proprietà comunale, è stata affidata, con determinazione n 82 del 19/02/2016, alla società polisportiva Serralta ASD, con sede in San Severino Marche, loc. Serralta n 111, c.f. 92002530431, p.i. 01075730430;
- che il contratto Rep. n 5392 del 26/02/2016, stipulato da questo Comune con la predetta società polisportiva Serralta ASD, è scaduto in data il 31/12/2017;
- che con la D.G.C. n. 357 del 21/12/2017 e la determinazione n 1038 del 29/12/2017, la suddetta gestione degli impianti sportivi campi gioco calcio "Gualtierio Soverchia" e "Tullio Leonori" è stata prorogata fino al 31/08/2018;

CONSIDERATO:

- che gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni ed ai portatori di handicap;

RILEVATO

- che l'Amministrazione Comunale intende affidare a terzi la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, in quanto la carenza di personale in atto e l'indisponibilità, soprattutto, di risorse finanziarie, non consentono la gestione diretta dell'impianto con pregiudizio per la regolare tenuta e conservazione della struttura;

CONSIDERATO:

- che gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale affidamento consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti e nel risparmio dei costi di gestione;

RITENUTO che

- entro la scadenza del contratto, come previsto dalla legislazione e, in particolare, dalla legge regionale n. 5 del 2012 e dal relativo regolamento di attuazione n. 4 del 2013, occorre procedere al



nuovo affidamento della gestione ad un soggetto individuato in via preferenziale tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate;

CONSIDERATO che

- per l'individuazione dei requisiti richiesti ai soggetti a cui dovrà essere affidata la gestione dell'impianto si dovrà tener conto, come indicato dal predetto regolamento, della rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate; all'esperienza nella gestione degli impianti sportivi; alla qualificazione di istruttori e allenatori; al livello di attività svolta; all'attività in favore di giovani, disabili e anziani; all'anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo; al numero dei tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- la norma più volte richiamata stabilisce inoltre che gli enti territoriali possono individuare ulteriori requisiti, anche in riferimento all'economicità della gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate;

DATO ATTO che:

- la struttura di cui si tratta è destinata quasi esclusivamente alla pratica del calcio e dell'atletica outdoor;
- la gestione degli impianti, d'altronde, ha scarsa rilevanza economica, essendo limitata a garantire lo svolgimento delle attività sportive suddette, rispetto alle quali – nella maggioranza dei casi – si fruisce della struttura gratuitamente o dietro versamento di tariffe a titolo di rimborso spese di funzionamento;

CONSIDERATO che per gli uffici comunali, tuttora impegnati nella gestione della fase successiva al sisma, non è stato possibile predisporre tempestivamente gli atti per una nuova procedura di gara, con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale;

VISTO l'art. 37 co. 4 D.lgs. n 50/2016 ove si afferma: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."

PRESO ATTO che il Comune di San Severino Marche è un Comune non capoluogo di provincia e che per la concessione dei servizi in oggetto, si rende necessario procedere – ai fini dell'espletamento della procedura di gara – mediante la SUA dell'Unione di Comuni, costituita e qualificata come Stazione unica appaltante, in applicazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 4, D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO



- l'elevato numero di gare che la predetta Stazione Unica appaltante si trova a gestire ed i tempi tecnici necessari per espletare le operazioni di gara;

RITENUTO che pare pertanto opportuno effettuare una proroga del contratto attualmente in essere sino al 31/12/2018, al fine di garantire la continuità della gestione degli impianti sportivi per l'attuale stagione sportiva, anche in considerazione dei tempi tecnici necessari agli uffici per la predisposizione degli atti di una nuova procedura concorrenziale;

CONSIDERATO che

- in merito alle clausole essenziali del contratto, si ritiene di poter confermare, in linea di massima, quelle già previste nel precedente contratto Rep. n. 5392 del 26/02/2016, stipulato a seguito di Determinazione a contrarre n. 82 del 19/02/2016, comprese quelle contenute nel relativo capitolato d'oneri;

Considerato che:

- non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG 6514680401) come da risposta fornita dall'AVCP nella sezione FAQ tracciabilità dei flussi finanziari A42 che si riporta nel prosieguo *“non è prevista la richiesta di nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

VISTA l'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n. 289, comma 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003, ai sensi del quale: *“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento*;

VISTA la L.R. Marche 2 aprile 2012 n. 5;

VISTO il Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013 n. 4;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020;



Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2018 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 31/07/2018 di verifica degli equilibri di Bilancio – Assestamento di bilancio 2018/2019/2020;

DETERMINA

1. Di approvare quanto espresso in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare la proroga per mesi 4 (quattro) del contratto Rep. n 5392 del 26/02/2016, stipulato con la Società polisportiva Serralta ASD, con sede in San Severino Marche, loc. Serralta n 111, c.f. 92002530431, p.i. 01075730430 sino al 31/12/2018, ai medesimi patti, condizioni e prezzi previsti nella suddetta convenzione e nel relativo Capitolato d'oneri, al fine di garantire la continuità della gestione degli impianti sportivi per l'attuale stagione sportiva, anche in considerazione dei tempi tecnici necessari agli uffici per la predisposizione degli atti di una nuova procedura concorrenziale che garantisca l'affidamento degli impianti per il periodo 01/01/2019 sino al 31/12/2021.
 - 1) Di impegnare la somma di € 21.850,20 iva 22% compresa per il pagamento alla Polisportiva Serralta di San Severino Marche del corrispettivo per la gestione dei campi calcio "Leonori" e "Soverchia" – periodo 01/09/2018 – 31/12/2018, con imputazione della relativa spesa al Capitolo 1785/00 del Bilancio anno 2018.
3. Di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti dietro presentazione da parte del gestore di regolari fatture.
4. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
5. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
6. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D. Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio



finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

7. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 23-08-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 05-10-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 23-08-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 05-10-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11-10-18 al 25-10-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 26-10-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario